

8. LA NECESSITÀ DI UN COORDINAMENTO INVESTIGATIVO – LA NUOVA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

a) Le connessioni tra le organizzazioni mafiose e quelle terroristiche

Le nuove minacce del terrorismo internazionale di matrice islamista hanno posto con forza l'urgenza di nuovi strumenti di prevenzione e di contrasto giudiziario.

A tale riguardo, non si può non partire dalla consapevolezza di dover progressivamente adeguare tali strumenti normativi a uno scenario di criminalità organizzata in costante mutamento. Numerose organizzazioni criminali presentano una struttura reticolare caratterizzata da alti livelli di flessibilità, mobilità, connettività ed interetnicità, nonché da una capacità di infiltrazione e di mimetismo accentuata. Si registra, inoltre, una crescente propensione alla mutua assistenza tra le varie strutture criminali, che riescono così a superare le differenze linguistiche o di interessi commerciali per convergere verso traffici comuni, così diminuendo i costi e massimizzando i profitti in un periodo di crisi economica mondiale.

Un diritto penale internazionale ancora non esiste, mentre appare pressante l'esigenza di reagire alla minaccia terroristica con risposte unitarie o, quantomeno, coordinate. Risposte che dovrebbero consistere nell'adeguamento dei sistemi giuridici e degli strumenti di cooperazione alle nuove caratteristiche, particolarmente insidiose e sfuggenti, del terrorismo internazionale e nella instaurazione di moduli e prassi uniformi di collaborazione tra i vari organismi giudiziari, investigativi e di intelligence⁸⁸.

Il fenomeno del terrorismo internazionale, nelle sue forme attuali, non conosce confini di Stati e di regioni (infatti si parla di criminalità transnazionale), in uno scenario sempre più accentuato di globalizzazione e di interdipendenza tra Stati e organismi internazionali.

Il concetto di *interdipendenza strategica* tra i vari soggetti, che condividono la stessa minaccia, postula che le scelte di ognuno di essi in ordine alle tipologie di intervento siano influenzate dalle decisioni degli altri e che, quindi, ciascuno debba prevedere tali decisioni.

Il fenomeno fu reso di drammatica evidenza dai più gravi attentati terroristici a partire dall'11 settembre americano. Le stragi di Madrid del 2004 e di Londra del 2005 avevano già dimostrato, secondo i più acuti analisti, che affrontare secondo vecchi schemi chi pratica la guerra asimmetrica è del tutto inutile. Tanto più se questa guerra si estende a livello globale. La trasformazione del terrorismo globale mette in crisi anche le consolidate tecniche di *intelligence* occidentali.

Il rapporto di complementarità tra il terrorismo internazionale e l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è uno dei temi più significativi nel complesso di relazioni tra la criminalità organizzata di tipo mafioso e il terrorismo.

Le attività terroristiche richiedono disponibilità di fondi e di mezzi materiali che significano – secondo la Convenzione ONU per il contrasto al finanziamento del terrorismo (9 dicembre 1999) – denaro e mezzi di ogni genere, strutture logistiche, armi, documenti contraffatti, coperture e rifugi, che la criminalità organizzata può fornire e – come numerose indagini dimostrano – frequentemente fornisce.

⁸⁸ Se il pubblico ministero può acquisire, anche di propria iniziativa, la notizia di reato (art. 330 c.p.p.) e se il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo deve raccogliere ed elaborare dati, notizie e informazioni ai fini del coordinamento e dell'impulso investigativo (art. 371-bis, comma 2, c.p.p.) anche in materia di terrorismo [l'art. 371-bis, comma 3 lett. c) parla di criminalità organizzata senza ulteriori specificazioni], sembra indispensabile prevedere una prassi di raccordo tra investigazione giudiziaria e attività di *intelligence*. Il principio del raccordo informativo è peraltro già presente nell'ordinamento processuale agli artt. 118-bis, 256-bis e 270 bis c.p.p., introdotti con la legge 124/2007.

Le connessioni tra terrorismo e criminalità organizzata di tipo mafioso – evidenziate fin dalla Posizione Comune adottata dal Consiglio dell'unione europea del 27.12.2002 – si riferiscono direttamente alle caratteristiche della criminalità organizzata transnazionale.

Basti pensare ai profondi e radicati legami tra criminalità organizzata e terrorismo nel settore del contrabbando di merci e dei traffici di materiali da armamento. Il terrorismo internazionale si autofinanzia soprattutto con i traffici di stupefacenti e di armi, nonché con le estorsioni e con i sequestri di persona.

Nel mercato globale del crimine, le organizzazioni di tipo mafioso, a loro volta, tendono sempre più ad agire su scala transnazionale, in alleanza o in competizione con altre organizzazioni criminali, in particolare con quelle terroristiche.

Né va dimenticato che negli anni '80, in Italia, le mafie sono cresciute anche grazie al terrorismo, che provocò la mobilitazione delle migliori risorse dello Stato nell'azione di contrasto, distogliendo l'attenzione investigativa dalle altre forme di criminalità organizzata. Il terrorismo è fattore di forza per la mafia. A loro volta, anche le organizzazioni mafiose possono avere una valenza terroristicamente eversiva⁸⁹.

⁸⁹ A questo riguardo vanno ricordati alcuni episodi sintomatici. Gli appartenenti a Cosa Nostra che realizzarono le stragi nel continente nel 1993 (maggio: Roma, via Fauro; Firenze, via dei Georgofili; luglio: Roma, Chiesa di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro; Milano, Museo Nazionale d'Arte Moderna; ottobre: Roma, Stadio Olimpico) sono stati condannati per tali delitti ritenuti aggravati dall'aver agito per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 d.l. 625/1979, conv. dalla l. 15/1980). La stessa aggravante della finalità di terrorismo è stata, più di recente, riconosciuta per la strage di extracomunitari consumata il 19 settembre 2008 in Castelvoturno dal gruppo stragista del clan dei casalesi capeggiato da Giuseppe Setola.